



Città di Maniago

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Anno 2020
Reg. Delibere n. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU (I.M.U.) DAL 2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 18:30 in modalità telematica per effetto del Decreto sindacale n. 10 del 09.04.2020 e ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 3 del 12.03.2020, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 22 giugno 2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria:

		Presente/Assente
CARLI Andrea	Sindaco	Presente
SCARABELLO Umberto	Vice Sindaco	Presente
OLIVETTO Anna	Assessore	Presente
QUERIN Cristina	Assessore	Presente
QUAS Franca	Assessore	Presente
GASPARDO Andrea	Assessore	Presente
SABADIN Lucio	Assessore	Presente
MONEA Cesare	Consigliere	Presente
URBAN Viviana	Consigliere	Presente
D'INNOCENTE Pierluigi	Consigliere	Assente
SIEGA VIGNUT Christian	Consigliere	Presente
SARTOR Adriano	Consigliere	Presente
MINIUTTI Cristina	Consigliere	Presente
FRANZIN Ilia	Consigliere	Assente
AVON Marco	Consigliere	Presente
BERTO Maurizio	Consigliere	Presente
FELTRIN Manuela	Consigliere	Assente
ESPOSITO Leonardo	Consigliere	Presente
CANDERAN Martina	Consigliere	Presente
IRACA' Antonino	Consigliere	Assente
DIDONI Johnny	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario comunale reggente Patrizia MASCELLINO.

Comune di Maniago – Deliberazione n. 28 del 29/06/2020

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea CARLI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1 (commi da 738 a 783) sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), oltre a prevedere l'accorpamento della TASI che viene così abolita dal 2020.

VISTO, in proposito, il disposto dell'art.1 della citata legge 160/2019, comma 738: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

APPURATO che vi è la necessità di procedere ad approvare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello precedente, che si riferiva alla normativa abrogata.

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, (così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, nonché dal comma 702, della Legge n.147/2013), che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*

VERIFICATO che, puntualmente, la norma prima citata L.n.160/2019, art.1) prevede, per quanto riguarda le casistiche oggetto del regolamento ed i termini di approvazione, le seguenti disposizioni:

- **Comma 777.** *"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*
 - a) *stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
 - b) *stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
 - c) *prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
 - d) *determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
 - e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari."*
- **Comma 779:** *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.*

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- **"15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
- **"15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO il testo dell'elaborato regolamentare allegato al presente atto a formarne parte integrante;

VALUTATO che lo stesso, nel rimandare alla legge tutta la parte generale, dispone esclusivamente in merito a quanto di competenza comunale, diventando così uno strumento di immediata e facile consultazione.

Nel merito viene giudicato l'elaborato completo e consono alle necessità dell'ente in generale e del contribuente in particolare che viene agevolato negli adempimenti e supportato negli adempimenti.

PRESO ATTO, quindi, che risulta necessario ed opportuno procedere all'approvazione.

APPURATO che il testo è stato sottoposto al vaglio della Commissione per l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti.

PRESO ATTO che la discussione relativa all'argomento in oggetto è riportata sulla Deliberazione n. 27, essendo stato deciso di accorpare nella discussione gli argomenti di cui alle Delibere nn. 27, 28 e 29;

VISTI:

- il parere favorevole tecnico e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il parere favorevole del dell'Organo di Revisione;

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 16 componenti il Consiglio Comunale,

con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Esposito, Canderan) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento – per l'applicazione dell'IMU, (di cui alla L.n.160/2019, art.1, commi da 738 a 783) – allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione e che avrà decorrenza a partire **dal primo gennaio 2020.**
2. Di abrogare le precedenti norme regolamentari riferite al "precedente" tributo IMU di cui all'articolo 1 della L.n.147/213, comma 639 e seguenti (adottato in precedenza nel contesto della IUC).

DISPONE, infine, **di inviare**, via e-mail, copia su file dell'atto adottato:

- al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- al responsabile/referente per l'aggiornamento/gestione del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;
- al responsabile dei "Servizi Tributarî" dell'UTI, e-mail: *antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it*.

Stante l'urgenza derivante dalla necessità impellente di dotarsi dello strumento regolamentare, con successiva votazione.

**Presenti e votanti n. 16 componenti il Consiglio Comunale,
all'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,**

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. 11 dicembre 2003 n.21 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Maniago, 16/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Maniago, 19/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARCO PERIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio
Andrea CARLI

Il Segretario comunale reggente
Patrizia MASCELLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2020 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17/07/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21.

Maniago, lì 03/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Carolina SALVADOR

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 29/06/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17.

Maniago, lì 03/07/2020

Il Responsabile dell'esecutività
Patrizia MASCELLINO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASCELLINO PATRIZIA

CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890

DATA FIRMA: 03/07/2020 10:56:53

IMPRONTA: 50894E86DD4A59700C379E677777D406E66947252B806E7FC96AD5F7BDC8D529
E66947252B806E7FC96AD5F7BDC8D52920DE27FF28B912DA52C74B9183461592
20DE27FF28B912DA52C74B9183461592D60290FF4518CDBCA4EDFD57466F9F60
D60290FF4518CDBCA4EDFD57466F9F60A9F2C907DE73F9FD7919D3012A474A6

NOME: CARLI ANDREA

CODICE FISCALE: CRLNDR67S04E889C

DATA FIRMA: 03/07/2020 11:05:45

IMPRONTA: 604BE055631857AC80200DFF47550E3B5E608548AD8E71A421D57D4BD27232DC
5E608548AD8E71A421D57D4BD27232DC3D689C22CEC5234584E846DD25DECCFD
3D689C22CEC5234584E846DD25DECCFD802E96CE8749A13135CCCC1E9F1B153F
802E96CE8749A13135CCCC1E9F1B153F4980E1A05406FB7D9E45730F6EFFD8EA

NOME: SALVADOR CAROLINA

CODICE FISCALE: SLVCLN86R52I904D

DATA FIRMA: 03/07/2020 11:10:35

IMPRONTA: 0DDC92081D784B6E6E53B2FAFFE65C1BFA1797AAA3A9183DD55D93382F91DA18
FA1797AAA3A9183DD55D93382F91DA180AE90EB558EB2E1400066773C4B17EED
0AE90EB558EB2E1400066773C4B17EEDFE0D4551A578324FB1998CD20D3C2EE5
FE0D4551A578324FB1998CD20D3C2EE5E4BD5680ED24371B24FE12E93504C282

Comune di MANIAGO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE dell' I.M.U. Come definita dalla l.n.160/2019 art.1 co.738-783

Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni e caratteristiche dell'imposta - rinvio alla legge
- Art. 3 - Unità abitative assimilate dal comune all'abitazione principale
- Art. 4 - Aree Edificabili: valore e diritto al rimborso
- Art. 5 - Esenzioni disposte dal comune
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni
- Art. 7 - Gestione della base dati - Supporto al contribuente, precompilazione conteggi
- Art. 8 - Versamenti: limiti, compensazioni e termini
- Art. 9 - Rimborsi: termini, limiti ed interessi
- Art. 10 - Entrata in vigore - Abrogazione precedente regolamento IMU e TASI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 datata 29/06/2020

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, che sostituisce la precedente IMU e la TASI secondo quanto dettato dall'art.1, comma 738 della L.n.160/2019.
- 2) Il regolamento è vigente per il territorio di questo Comune, ed è redatto in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma 777 art.1 L.n.160/2019 in particolare.

Art. 2 - Definizioni e caratteristiche dell'imposta - rinvio alla legge

- 1) Le definizioni di oggetto e soggetto d'imposta, nonché tutto quanto riguarda le componenti e le caratteristiche del tributo, trovano riscontro nelle norme e disposizioni vigenti in materia, in particolare nella L.n.160/2019, all'art.1, commi da 738 a 783, e nel "diritto vivente".
- 2) A quanto stabilito dalle citate fonti si aggiungono le disposizioni regolamentari contenute negli articoli seguenti.

Art. 3 - Unità abitative assimilate dal comune all'abitazione principale

- 1) E' da considerarsi assimilata all'abitazione principale, oltre che alle fattispecie stabilite dalla legge, "l'unità immobiliare, quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare" (art.1, comma 741 lett.c) punto 6, L.n.160/2019).
- 2) Viene concessa discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare annualmente la scelta con la deliberazione di approvazione delle aliquote.

Art. 4 - Aree Edificabili: valore e diritto al rimborso

- 1) Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili (art.1 co.777 lett.d) della L.n.160/2019).
- 2) Fino a nuova determinazione dei suddetti valori, sono applicabili alla presente imposta, qualora determinati ed attuali, quelli già stabiliti per lo stesso motivo, in precedenza, ai fini dell'I.M.U. (ex IUC) e/o dell'I.C.I. .
- 3) I valori contenuti negli atti pubblici di compravendita successione o nelle perizie giurate, possono essere equiparabili al "valore dell'immobile", e costituire "base imponibile" (comma 745 L.160/2019), al fine del calcolo dell'imposta in genere, fino a prova contraria.
- 4) In assenza di denuncia o di atti pubblici sopra citati (compravendite, successioni, stime, perizie ecc.) si utilizzano gli stessi valori determinati ai sensi dei commi 1 o 2 per la gestione dell'imposta.
- 5) Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi dei commi precedenti, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.
- 6) Viene previsto il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, a far data dalla decorrenza della modifica, purché richieste nei termini ordinari previsti per i tributi locali, attualmente fissati dalla legge in 5 anni (comma 777 lett.c), L.n.160/2019).

Art. 5 - Esenzioni disposte dal comune

- 1) Oltre ai casi previsti al comma 777 lett.e) della L.n.160/2019, è da considerarsi esente dall'imposta "l'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari", eventualmente con contratto registrato. Sussiste la necessità di dichiarazione qualora non sia reperibile d'ufficio l'informazione.
- 2) Viene concessa discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote.

Art.6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni

- 1) La determinazione di aliquote avviene di norma con deliberazione Consiglio Comunale, o di altro organo, qualora espressamente indicato dalla legge. L'organo competente può valutare eventuali differenziazione delle aliquote per le annualità e fattispecie nel limite delle facoltà riconosciute dalla legge.

Art. 7 - Gestione della base dati - Supporto al contribuente, precompilazione conteggi

- 1) Le operazioni di aggiornamento della base dati sono effettuate d'ufficio per tutte le informazioni in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche che le rendano accessibili in forma massiva, nonché in base alle comunicazioni presentate dal contribuente, che restano necessarie per dati non reperibili d'ufficio e/o nei casi previsti dalla legge.

A tale proposito, i valori delle aree fabbricabili, in assenza di denuncia o atti pubblici (compravendite, successioni, perizie o stime) vengono quantificati come stabilito dalla determinazione dei valori venali di riferimento di cui all'art.4, commi 1 o 2, del presente regolamento, fino a prova contraria.

- 2) L'Ufficio Tributi provvede a supportare il contribuente, di norma, producendo ed inviando a ciascuno, preferibilmente via e-mail, il prospetto con i conteggi del dovuto e la modulistica necessaria per procedere al pagamento, di norma il mod.F24.

Qualora i dati necessari al calcolo non siano disponibili nell'archivio informatico, oppure vengano giudicati incompleti e/o non attendibili, il servizio può essere sospeso.

La valutazione di questa evenienza spetta al responsabile del servizio competente.

- 3) La mancata ricezione della documentazione da parte del contribuente non lo esime in alcun caso al pagamento del dovuto in autoliquidazione.

Resta obbligo in capo allo stesso di attivarsi a segnalare la circostanza all'ufficio tributi entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge (di norma 16 Giugno e 16 Dicembre).

- 4) Nel caso che il contribuente versi quanto proposto dal comune e successivamente emerga un ammanco, l'omissione è catalogabile come "errore in buona fede" di cui all'art.10 dello statuto del contribuente (Legge 27/7/2000 n.212).

Ciò vale anche qualora emerga il mancato invio del conteggio da parte del comune.

Art. 8 - Versamenti: limiti, compensazioni e termini

- 1) Non sussiste l'obbligo di versamento dell'imposta nel caso che l'importo annuo dovuto si uguale o inferiore ad €5,00.

- 2) I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento del totale dovuto all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

- 3) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché vengano comunicate, di norma da chi effettua il versamento, le generalità dei contitolari beneficiari e l'importo (comma 777 lett.a) art.1 L.n.160/2019).

- 4) L'eventuale differimento di termini per i versamenti, in situazioni particolari, può essere disposto direttamente dalla Giunta Comunale (comma 777 lett.b) art.1 L.n.160/2019).

Le situazioni particolari possono essere ricondotte a calamità naturali o particolari situazioni di disagio socio-economico, individuate con criteri fissati nella delibera della Giunta Comunale.

Art. 9 - Rimborsi: termini, limiti ed interessi

- 1) I rimborsi sono dovuti se richiesti nei termini e nelle modalità stabilite dalle legge.
- 2) È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di legge, e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
- 3) L'imposta non è rimborsata, nel caso che l'importo richiesto sia uguale o inferiore ad €5,00.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno.

Art. 10 - Entrata in vigore - Abrogazione precedente regolamento IMU e TASI

- 1) Il presente regolamento decorre dal primo gennaio 2020.
- 2) Sono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia IMU e TASI approvate in precedenza nel contesto della IUC.